



Comune di Cadegliano-Viconago

PROVINCIA DI VARESE

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 17/11/2021 REG. GEN.

OGGETTO:

TAGLIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI SIEPI, RAMI ED ESSENZE ARBOREE INSISTENTI SULLE FASCE DI RISPETTO DI TERRENI E PROPRIETÀ PROSPICIENTI LE STRADE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA, LA SALVAGUARDIA DELLA REGOLARE CIRCOLAZIONE STRADALE, IL DECORO, NONCHÉ LA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE:

- L'art. 50 e l'art. 54 del D. Lgs n.267/2000;
- La legge 24.11.1981 n. 689 sulle sanzioni amministrative;
- Gli artt. 29, 30, 31 e 32 del nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 16.12.992 n. 495;
- L'art. 211 del D. Lgs. 285/1991;
- L'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;
- Le Leggi n. 241/1990 e n. 15/2005 e ss.mm. e ii sul procedimento e l'azione amministrativa;
- Gli artt. 192 e 255 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – T.U. dell'Ambiente;

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo **le strade, le linee elettriche e telefoniche**;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio di siepi, rami, piante ed arbusti in genere le quali risultano spesso ammalorate, suscettibili di caduta o collocate in posizioni precarie e pericolose, che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà, e che comunque invadono le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RITENUTO altresì necessario garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'igiene pubblica, anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi venti giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso

ai privati proprietari inadempienti e senza corresponsione agli stessi di alcun indennizzo o compenso, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile."*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 31 del citato D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: *"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere) lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi."*;

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

CONSIDERATO che in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni di piena agibilità e sicurezza;

DATO ATTO che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma I bis del D. Lgs 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze Sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di regolamento, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro;

EVIDENZIATO che per gli interventi di taglio e la potatura di cui trattasi trovano applicazione le specifiche disposizioni emanate dal competente servizio comunale in collaborazione, ove valutato necessario ed opportuno in relazione alle singole zone individuate nel territorio comunale, con la Comunità Montana del Piambello con il Corpo Forestale dello Stato;

ATTESO che ai sensi dell'art. 26 del DPR 495 del 16.12.1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada: *"La distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a sei metri."*;

CONSIDERATA la pericolosità costituita dalla caduta di arbusti, rami e alberi sulla carreggiata stradale per il transito pedonale e veicolare, aggravata dalle condizioni invernali particolarmente rigide cui sovente è interessato il territorio comunale con caduta di neve, temporali, forte vento e ghiacciate, etc.;

CONSTATATO ancora che, spesso e volentieri, la presenza di una fitta vegetazione radicata lungo i cigli delle strade, oltre ad innescare le problematiche sopra descritte, favorisce l'abbandono da parte di ignoti di rifiuti e materiale ingombrante di vario genere, aumentando non solo incuria e degrado, ma anche il rischio di inconvenienti igienico-sanitari con conseguente presenza di animali pericolosi

CONSIDERATO che l'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire le maggiori condizioni di sicurezza in ordine alla viabilità pubblica, oltre che l'incolumità di cose e/o persone che percorrono le strade pubbliche presenti su tutto il territorio comunale, tutelando ancora l'igiene e la salute pubblica attraverso pulizia e manutenzione di tutte quelle aree e spazi di più ampia fruibilità che influenzano la vita della comunità cittadina, l'ambiente e più in generale il decoro urbano;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale e d'intesa con il servizio di Polizia Locale, effettuerà in via sostitutiva gli interventi di che trattasi per le sole ipotesi di inadempienza da parte dei privati e con successivo addebito delle spese in capo a questi ultimi;

CONSIDERATO che gli interventi di che trattasi, ai fini applicativi della presente ordinanza, riguardano tutti i tratti di viabilità pubblica nonché le vie private soggette al pubblico transito insistenti sul territorio comunale;

VALUTATO altresì che, la medesima disciplina come sopra indicata deve analogamente applicarsi per quanto compatibile anche in relazione agli obblighi disciplinati dal D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada in particolare art. 30 (fabbricati, muri, opere di sostegno), art. 31 (manutenzione ripe) art. 32 (condotta delle acque) con l'applicazione delle sanzioni ivi previste;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di un'Ordinanza Sindacale in merito al taglio delle piante prospicienti le carreggiate ed alla rimozione dei rifiuti dai cigli stradali, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e l'igiene pubblica, in considerazione anche dei fattori di rischio conseguenti alle cattive condizioni atmosferiche;

Tutto ciò premesso,

O R D I N A

1. **Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente a:**
 - a. **taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;**
 - b. **la potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;**
 - c. **mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.**
2. **Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti, rifiuti e materiale ingombrante (quandanche depositati da ignoti), che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.**
3. **Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.**

AVVERTE

1. Che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite avendo cura che, nella caduta, non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. Che è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di posizionare adeguata segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
3. Che chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 173,00 a euro 694,00;
4. Che l'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
5. **Che, fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, rammenta che i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che potrebbero verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza, venendosi a configurare una tra le principali ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva prevista dalla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. relativamente ai danni cagionati da cose in custodia;**
6. **Che, nelle ipotesi di rischio più gravi – ed al fine di evitare il delinarsi di casi di responsabilità penale di natura colposa per lesione o morte della persona come conseguenza dell'incuria della proprietà dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, ordini o discipline – ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità, i proprietari degli immobili interessati ed inosservanti all'applicazione della presente Ordinanza, verranno denunciati ai sensi dell'art. 650 C.P. fatti sempre salvi tutti i provvedimenti amministrativi a tutela di sicurezza ed incolumità pubblica;**
7. Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
8. Che il taglio delle alberature dovrà essere subordinato alla "denuncia di taglio bosco" da presentare presso la Comunità Montana del Piambello durante gli orari di apertura al pubblico.

DISPONE

- I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento e comunque costantemente durante tutto l'anno;
- **Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti e con spese carico di questi ultimi, con la relativa sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità;**
- La pubblicazione e la migliore diffusione del presente provvedimento anche a mezzo stampa ed avvisi alla popolazione interessata sull'intero territorio comunale.
- Che la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati per la vigilanza e per l'attuazione della presente Ordinanza, nonché per l'adozione dei relativi provvedimenti;

RICORDA CHE

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cadegliano Viconago e che lo stesso verrà trasmesso alla Comunità Montana del Piambello, al

Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cunardo, alla Stazione Carabinieri di Lavena Ponte Tresa ed alla Provincia di Varese.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Cadegliano Viconago 17/11/2021

IL SINDACO
F.to: Alberto Almieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/11/2021 al 18/11/2021 .

Il funzionario incaricato
F.to: